

**PREMIO INAIL 2023
MINIMI RETRIBUTIVI GIORNALIERI PER IL SUO CALCOLO**

Con la circolare n. 21 del 29 maggio scorso - il cui testo, comprensivo di 8 allegati e lungo oltre 50 pagine, è disponibile cliccando su questo [link](#) -, l'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, annualmente rivalutati in relazione all'indice medio del costo della vita elaborato dall'ISTAT, valevoli per il 2023 ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

Il premio assicurativo ordinario è calcolato in base al tasso riferito alla lavorazione assicurata e all'ammontare delle retribuzioni imponibili che, in relazione alle singole fattispecie, possono essere individuate in quelle effettive, convenzionali o "di ragguaglio" (queste ultime si utilizzano quando i lavoratori non percepiscono una retribuzione fissa, per cui si fa riferimento a tabelle di salari medi o convenzionali, ovvero alla misura del minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL).

Il calcolo del premio sulla **retribuzione effettiva** è quello generalmente effettuato nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, con l'eccezione dei dirigenti e dei dipendenti con contratto a tempo parziale.

Il **limite minimo giornaliero** è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, per il 2023, è pari a euro 567,94; di conseguenza, il minimale giornaliero è di € 53,95, quello mensile di € 1.402,70 (53,95 x 26).

Per specifiche categorie di lavoratori che non maturano una retribuzione effettiva, l'imponibile da assoggettare a contribuzione INAIL è definito sulla base di **retribuzioni convenzionali**. In particolare, per l'anno in corso, si possono distinguere i seguenti casi:

- lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera: il minimale giornaliero è di € 53,95;
- lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera: il minimale giornaliero è di € 29,98.

Lavoratori italiani operanti in paesi Extra Ue: il decreto interministeriale 28/2/2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12 e 13 del 2023) ha stabilito le misure delle retribuzioni convenzionali per il 2023, con in cui sono state dunque rimodulate quelle da utilizzare nell'anno in corso per il calcolo dei premi assicurativi.

Per i lavoratori con contratto a **tempo parziale** la base imponibile convenzionale è oraria, e determinata moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (di norma, 40 ore per 52 settimane quindi 2.080 ore/anno). La retribuzione "tabellare" o contrattuale si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dal CCNL - includendovi le mensilità aggiuntive - per le ore annue ivi stabilite per i lavoratori a tempo pieno (se 40 ore = 2.080 ore annue). Tale valore va raffrontato al minimale di contribuzione orario definito come segue: si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali); l'importo così

ottenuto va quindi diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Per il 2023, pertanto, a fronte di un orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minima risulta essere pari a 8,09 euro, cioè $53,95 \times 6 : 40$.

Per i **lavoratori parasubordinati** il minimale e il massimale di rendita annui pari, per l'anno 2023, rispettivamente a € 1.481,73 e € 2.751,78, rappresentano la base imponibile da raffrontare ai compensi effettivamente percepiti dai lavoratori.

I **premi speciali unitari**, definiti in relazione a ciascun soggetto assicurato, non possono essere inferiori al minimale previsto per la generalità dei lavoratori, moltiplicato per 300; la retribuzione minima da prendere a base per la determinazione di quanto dovuto per ciascuna classe di rischio è quindi pari a € 16.185,00 (euro $53,95 \times 300$).